

Italy
Audit | Office of the Professional Practice Director

TechUpdate! Accounting and Regulatory news

Bollettino N° 3 / Anno 2014
agosto 2014

Trimestrale di aggiornamento su materie contabili e di normativa, con brevi approfondimenti sulle novità più recenti in materia di: principi contabili italiani (OIC) e internazionali (IAS/IFRS), normativa in tema di "Accounting e regulatory", comunicazioni Consob, Banca d'Italia e IVASS. È predisposto dal Professional Practice Director Office di Deloitte.

In questo numero:

- **LEGGI E DECRETI**
- **OIC**
- **IAS/IFRS**
- **CONSOB**
- **BANCA D'ITALIA**
- **IVASS**



LEGGI E DECRETI

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 44 – Recepimento della AIFMD

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è entrato in vigore, in data 9 aprile 2014, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 44, che recepisce in Italia le disposizioni della direttiva europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (*Alternative Investment Fund Managers Directive - AIFMD*).

La AIFMD ha lo scopo di stabilire disposizioni comuni in materia di autorizzazione e vigilanza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) per sovrintendere in maniera uniforme ai rischi connessi alla loro attività e alle possibili conseguenze sugli investitori e sui mercati finanziari dell'Unione Europea, creando un mercato ed un quadro regolamentare e di vigilanza armonizzato e rigoroso all'interno dell'Unione Europea per le attività di tutti i GEFIA, inclusi sia quelli con sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea (GEFIA UE) sia i GEFIA aventi sede legale in un paese terzo (GEFIA non UE).

I fondi di investimento alternativi (FIA) sono tutti gli organismi di investimento collettivo, compresi i relativi comparti, che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità ad una politica di investimento definita nell'interesse degli stessi investitori e che non necessitano di una autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (cd. UCITS IV) e si distinguono in FIA UE e FIA non UE (Nel nostro ordinamento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che sono riconducibili ai fondi speculativi, immobiliari e/o riservati).

Si precisa che la AIFMD non disciplina i FIA - per l'impossibilità di ricondurre a fattispecie tipiche la grande varietà di tipi di FIA gestiti dai GEFIA - che continuano ad essere disciplinati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale, ma regola le attività dei GEFIA che esercitano le attività di gestione di FIA, indipendentemente dalla forma giuridica del/dei FIA gestito/i e a prescindere dalle modalità giuridiche o contrattuali in base alle quali è stato loro attribuito l'incarico.

Con il sistema introdotto dalla AIFMD sarà possibile per i GEFIA prestare la loro attività in maniera transfrontaliera nel territorio dell'Unione europea e sarà possibile, a determinate condizioni, commercializzare i FIA presso gli investitori professionali nel territorio dell'Unione europea previo espletamento di una procedura di notifica, senza necessità di autorizzazione.

In conformità a quanto indicato nella legge di delegazione europea, al fine di garantire il corretto ed integrale recepimento della AIFMD, il Decreto ridefinisce anche la disciplina italiana degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), in materia, *inter alia*, di organizzazione e struttura, ed il relativo regime delle riserve di attività.

In estrema sintesi, il Decreto modifica la maggior parte delle disposizioni dell'attuale testo unico della finanza in materia di gestione collettiva del risparmio, modifica alcune norme in materia di forme pensionistiche complementari con riferimento alla attività di depositario, estende alcune disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare alle società di investimento a capitale fisso, e coordina ed innova parzialmente l'attuale disciplina fiscale vigente in materia di OICR.

Il decreto legislativo in oggetto definisce gli obblighi fondamentali imposti dalla AIFMD nell'ordinamento italiano, mentre l'emanazione delle norme attuative di rango secondario è delegata alla Banca D'Italia e alla Consob, che provvederanno in base alle rispettive competenze, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

In aggiunta a quanto segue, sono da considerare tra le disposizioni del Decreto di particolare rilevanza anche quelle relative alle seguenti materie: (a) gli obblighi di comunicazione alla Consob da parte di società di gestione del risparmio (SGR), Sicav e Sicaf delle acquisizioni di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo di un emittente; e (b) la nuova disciplina in materia di depositario che concerne tutti gli OICR, prevede la possibilità che il relativo incarico sia affidato anche a società di intermediazione mobiliare (SIM) e succursali italiane di imprese di investimento oltre che a banche autorizzate in Italia e succursali di banche comunitarie, e specifica compiti e responsabilità pertinenti a detto ruolo.

Regolamento delegato UE n. 342/2014 – Conglomerati finanziari: norme tecniche di regolamentazione per il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 3 aprile 2014 il Regolamento delegato UE n. 342/2014 che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. "CRR") per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari. Nel Regolamento, entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono specificati i principi tecnici e i metodi tecnici di calcolo elencati all'allegato I della direttiva 2002/87/CE ai fini dell'applicazione delle alternative alla deduzione di cui all'articolo 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai fini del calcolo dei fondi propri e del requisito dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2002/87/CE.

Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 – IRAP, rendite finanziarie, rivalutazione beni di impresa, imposta sostitutiva rivalutazione quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia

Il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*" (c.d. "Decreto Irpef") pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 e convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, prevede la riduzione delle aliquote IRAP applicabili dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, vale a dire dal 2014 per i soggetti c.d. "solari" e, quindi, con effetto sulla dichiarazione IRAP 2015.

In particolare, per effetto dell'intervento normativo, le aliquote IRAP risultano le seguenti:

- 3,9% (fino al 2013) e 3,5% (dal 2014), in via generale;
- 4,65% (fino al 2013) e 4,2% (dal 2014), per le banche e gli altri soggetti finanziari;
- 5,9% (fino al 2013) e 5,3% (dal 2014), per le imprese di assicurazione;
- 4,2% (fino al 2013) e 3,8% (dal 2014), per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori);
- 1,9% (fino al 2013) e 1,7% (dal 2014), per i soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi.

Qualora una Regione avesse già applicato l'addizionale all'aliquota IRAP nel 2013, per effetto di apposita legge regionale, lo stesso incremento dovrebbe essere computato ad incremento delle nuove percentuali sopra riportate. Nel caso una Regione non avesse provveduto a deliberare tale incremento nel 2013, resta comunque inalterata la facoltà di incrementare l'aliquota IRAP fino ad un massimo dello 0,92% tramite apposita legge regionale che ne disciplina la decorrenza.

Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui sopra si tiene conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75%, 4,50%, 5,70%, 4,00% e 1,80%.

Lo stesso Decreto ha, inoltre, incrementato il prelievo sulle rendite finanziarie dal 20 al 26% a partire dal 1°

luglio 2014, con esclusione delle casse previdenziali private (ex D. Lgs. n. 509/1994 e D. Lgs. n. 103/1996) cui è stato riconosciuto un credito di imposta, pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%, utilizzabile dal 1° gennaio 2015, esclusivamente in compensazione.

La nuova aliquota del 26% si applica sui redditi da capitale (interessi, premi e ogni altro provento di natura finanziaria) di cui all'articolo 44, e sui redditi diversi (plusvalenze da cessione di azioni e ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società, ad esclusione delle partecipazioni qualificate, ovvero da altre cessioni) di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma: a) i titoli del debito pubblico, buoni postali di risparmio, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio; b) le obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996, emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del Tuir (cd. Stati *white list*); c) i titoli di risparmio per l'economia meridionale introdotti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70; d) taluni interessi comunitari (cui si applica una ritenuta del 5%), corrisposti a soggetti non residenti a condizione che riguardino prestiti obbligazionari negoziati in mercati regolamentati e garantiti dalle società che corrispondono gli interessi; e) i dividendi percepiti da società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati *white list*; e f) i fondi pensione, in relazione ai quali peraltro il Decreto prevede l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato per il solo anno 2014 all'11,5%.

Il Decreto novella, inoltre, le disposizioni della "Legge di stabilità 2014" (Legge n. 147/2013) in materia di rivalutazione dei beni d'impresa mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, con la possibilità di versare detta imposta in tre rate, di pari importo e senza interessi, e ridetermina la scadenza di pagamento delle rate stesse nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013: la prima rata entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo di imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo di imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo di imposta. E' confermata la possibilità di compensare gli importi ai sensi della normativa vigente. Si ricorda che la "Legge di stabilità 2014" ha concesso alle società di capitali ed agli enti residenti sottoposti a IRES la possibilità rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali) con aliquota del 16% per cento per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del 10%.

Infine, l'art. 4 del Decreto, al comma 12, novella il comma 148 dell'art. 1 della "Legge di stabilità 2014" prevedendo che il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, ivi previsto, sia effettuato in un'unica soluzione nella misura del 26% del valore nominale delle quote al 31 dicembre 2013 (quindi il valore nominale delle quote di nuova emissione) al netto del valore fiscalmente riconosciuto (ascrivibile alle quote precedentemente iscritte in bilancio). Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2013. Gli importi da versare possono essere compensati. La norma prevede altresì che il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del decreto in esame; se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, tale valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 maggio 2014 – Definizione del perimetro di gruppo bancario

La disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 53 del 4 marzo 2014 (in vigore a partire dal 16 aprile 2014) è volta a garantire la stabilità finanziaria del mercato interno attraverso il potenziamento della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, soprattutto sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi nonché della gestione dei rischi di gruppo. Ciò considerato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ha stabilito con proprio decreto che la Banca d'Italia definisce i criteri della rilevanza determinante delle partecipazioni in società bancarie e finanziarie detenute dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana ai fini dell'individuazione di un gruppo bancario, in armonia con il diritto dell'Unione europea, avendo presenti in particolare i parametri stabiliti dalle disposizioni europee in materia di determinazione della finanziarietà dei gruppi di società ai fini della loro qualificazione come conglomerati finanziari. Tali criteri dovranno tenere in considerazione le esigenze di effettività dell'esercizio della vigilanza sul gruppo e, a tal fine, saranno idonei a:

- consentire la coincidenza in capo alla medesima società di partecipazione finanziaria mista (come definita dall'art. 1, comma 1, lett.v) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142) del ruolo di capogruppo bancaria, capogruppo assicurativa e società a capo del conglomerato finanziario;
- definire la nozione di partecipazione da prendere in considerazione nel calcolo della rilevanza determinante delle società bancarie e finanziarie nell'insieme delle società partecipate dalla società finanziaria o dalla società finanziaria mista capogruppo italiana, non limitando il calcolo stesso alle sole società controllate.

Ai fini di consentire un adattamento graduale alla nuova disciplina, la Banca d'Italia può prevedere un regime transitorio nei confronti delle società finanziarie e delle società finanziarie miste che, in base ai nuovi parametri (che saranno definiti nelle disposizioni di attuazione del decreto ministeriale), siano identificate come società capogruppo per la prima volta.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 4 giugno 2014

Con Circolare 4 giugno 2014, n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla reintroduzione della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 1, commi da 140 a 147, della Legge n. 147/2013).

Le problematiche affrontate dall'Amministrazione finanziaria nel documento sono le seguenti:

- ambito oggettivo;
- ambito soggettivo;
- modalità di rivalutazione;
- disciplina del saldo attivo di rivalutazione;
- rivalutazione per categorie omogenee;
- effetti fiscali della rivalutazione;
- disciplina dell'imposta sostitutiva;
- affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
- disciplina del riallineamento per le imprese non IAS/IFRS;
- disciplina del riallineamento per le imprese IAS/IFRS.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 4 giugno 2014

Con Circolare 4 giugno 2014, n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di perdite e svalutazione crediti, a seguito dell'introduzione della nuova disciplina IRES e IRAP ad opera dell'art. 1, commi da 158 a 161, L. n. 147/2013 (c.d. "Legge di stabilità 2014").

In particolare, nel documento sono stati trattati i seguenti aspetti:

- la deducibilità delle perdite su crediti rilevate a seguito della cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili;
- la nuova disciplina delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari;
- la disciplina per le imprese di assicurazione;
- le modifiche alla disciplina IRAP per le banche e gli altri enti e società finanziarie e le imprese di assicurazione;
- ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina di cui al comma 5, art. 101, TUIR (crediti di modesto importo).

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 77035 del 6 giugno 2014

Con Provvedimento 6 giugno 2014, n.77035, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità di attuazione dei commi 150 e 151, art. 1, della Legge di Stabilità 2014, relativi all'agevolazione in base alla quale con il versamento in un'unica soluzione di un'imposta sostitutiva è possibile affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato.

In particolare l'Amministrazione finanziaria nel Provvedimento in oggetto ha fornito chiarimenti in merito a:

- ambito di applicazione della disciplina del riallineamento;
- determinazione della base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- effetti fiscali dell'esercizio dell'opzione.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 16 giugno 2014

La circolare dell'Agenzia delle Entrate ha per oggetto la disciplina del credito di imposta derivante dalla

trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all'art. 2, commi da 55 a 58, del D. L. 225/2010, con particolare riferimento a quelle relative all'Irap. L'articolo 2, commi da 55 a 58, del D. L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. "Decreto milleproroghe"), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha introdotto la disciplina della trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti – non ancora dedotte ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del TUIR – e al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d'imposta. La disciplina originaria è stata successivamente modificata dall'articolo 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "Decreto Monti"), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale ha altresì previsto la conversione delle DTA iscritte in presenza di perdite fiscali rilevanti ai sensi dell'articolo 84 del TUIR. L'articolo 1, commi da 167 a 171 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di stabilità 2014") ha ulteriormente esteso l'ambito applicativo della disciplina in esame relativamente alle DTA IRAP afferenti ai medesimi componenti negativi in caso di perdita civilistica e valore della produzione netta negativo.

In tale contesto normativo, la circolare chiarisce che possono essere trasformate in credito di imposta le DTA Irap afferenti i componenti negativi relativi alle rettifiche di crediti, avviamento ed altre attività immateriali, per la quota riferita ai *reversal* che trovano capienza nel valore della produzione netta negativo; si ritiene cioè che il valore della produzione netta negativo vada prioritariamente riferito alle variazioni in diminuzione connesse ai componenti che hanno dato luogo all'iscrizione di imposte anticipate. Essa inoltre chiarisce alcuni aspetti applicativi della trasformazione: mentre in ordine all'ammortamento ovvero alle svalutazioni dell'avviamento e delle altre attività immateriali la trasformazione opera anche in relazione alle DTA correttamente iscritte nel bilancio 2013 anche se riferite a componenti negativi contabilizzati in esercizi anteriori al periodo d'imposta considerato (sono quindi convertibili anche le imposte anticipate connesse a variazioni in aumento operate in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2013), con riferimento alle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti, si ritiene che siano convertibili solo le DTA connesse alle svalutazioni operate a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (e non in periodi di imposta precedenti). Costituiscono oggetto di trasformazione anche le DTA Irap derivanti da operazioni di affrancamento dell'avviamento effettuato – in applicazione del secondo metodo indicato nell'applicazione IAS/IFRS dell'OIC n. 1 del febbraio 2009 – ai sensi dell'art. 15, comma 10, del D. L. 29 dicembre 2008, n. 185.

La circolare fornisce chiarimenti anche sulle modalità di utilizzo del credito di imposta generato dalla trasformazione di DTA (IRES/Irap) e, in particolare, sulle modalità di trasferimento in caso di partecipazione al regime di consolidato: la consolidata, infatti, ha la possibilità di trasferire il credito d'imposta in esame con gli stessi limiti di utilizzazione che incontrerebbe laddove la stessa operasse al di fuori del predetto regime. Quindi, poiché in via generale il credito da DTA può essere utilizzato dalla società che lo ha maturato per abbattere l'IRES dovuta senza limiti di importo, la consolidata può trasferire il credito per imposte anticipate alla società consolidante, senza tenere conto degli eventuali utilizzi effettuati in proprio, anche oltre il limite di 700.000 euro (limite di importo previsto per la compensazione di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), purché entro il limite dell'IRES corrispondente al reddito imponibile, in base alla dichiarazione dei redditi dalla medesima presentata, al netto di eventuali elementi trasferiti al consolidato, quali detrazioni, crediti per imposte pagate all'estero, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e eccedenze e, comunque fino a concorrenza dell'IRES dovuta dalla *fiscal unit*. Per la parte di credito che eccede le compensazioni effettuate può essere attivata, in via residuale, la procedura di rimborso.

Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 – Rilancio e sviluppo delle imprese

Tra le novità introdotte dal D. L. 91/2014 (c.d. "Decreto Crescita"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, si riportano le principali in tema di rilancio e sviluppo delle imprese.

- Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Le imprese che, dalla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014) al 30 giugno 2015, effettueranno investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, potranno beneficiare di un credito d'imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore; tale credito di imposta dovrà essere ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. L'incentivo non spetta per acquisti di importo unitario inferiore a € 10.000. Il credito d'imposta è revocato: a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto; b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.
- Modifiche alla disciplina ACE (Aiuto alla Crescita Economica). Con riferimento all'agevolazione introdotta dal Decreto Salva-Italia del 2011, che consente di dedurre dal reddito imponibile una percentuale dei capitali che vengono utilizzati per incrementare il patrimonio delle imprese (ossia il

rendimento nozionale dei nuovi apporti di capitale di rischio e degli utili reinvestiti in riserve di capitale), per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento. Tali disposizioni si applicano alle società la cui ammissione alla quotazione avviene dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

- **Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese.** All'art. 1 del D. Lgs. 58/98 (Testo Unico della Intermediazione Finanziaria – TUF) è innanzitutto introdotta la definizione di Piccola Media Impresa (PMI), con la lettera *w-quater*). In particolare, ai fini del TUF, e fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, per PMI si intendono: “... *le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi*”. E' inoltre stato modificato l'art. 106 dello stesso TUF (relativo alla soglia per OPA obbligatoria) con la sostituzione del comma 1 con il seguente: “*Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso*”, e la previsione di una semplificazione a favore delle PMI con l'introduzione del comma 1-bis: “*Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venti per cento ne' superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile.*”. Altre misure riguardano introduzione delle azioni a voto plurimo (o maggiorato), e l'aumento, per le PMI, dal 2 al 5% della soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti e per l'ammissibilità delle partecipazioni reciproche.
- **Misure contabili.** Nel D. Lgs. n. 38/2005 sono introdotti gli artt. 9-bis e 9-ter per effetto dei quali l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che a partire dal prossimo autunno entrerà a far parte dell'EFRAG come membro effettivo al pari degli *standard setter* francese, tedesco e inglese, è diventato l'authority nazionale in materia contabile. In particolare, per effetto del provvedimento l'OIC è stato riconosciuto quale ente privato (i cui organi sono pertanto nominati dai soci fondatori privati) che svolge una funzione pubblica. L'art. 9-bis infatti prevede che l'OIC:
 - a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
 - b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
 - c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.
- **Altre misure.** E' stato modificato l'art. 2327 del Codice Civile, con conseguente possibilità di costituire società per azioni con capitale sociale inferiore rispetto a quello attualmente consentito (da € 120.000 a 50.000).

OIC

Publicato il principio contabile OIC 15 Crediti

Il progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali avviato dall'OIC nel maggio 2010 con l'obiettivo di tener conto degli sviluppi verificatisi nella materia contabile nel periodo trascorso dalla loro ultima revisione e conseguenti, da un lato, all'evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale e, dall'altro, all'evoluzione degli orientamenti dottrinali e della regolamentazione contabile internazionale, si è

concluso con l'approvazione dei principi in via definitiva da parte degli organi dell'OIC in data 15 aprile 2014.

In tale ambito, a seguito dei pareri formulati dalle *Authorities*, in data 26 giugno 2014 è stato pubblicato il principio OIC 15 applicabile a partire dall'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2014, con adozione anticipata consentita anche con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

Le variazioni apportate alla nuova versione del principio hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC. In particolare, rispetto al precedente OIC 15 (nella versione rivista del 13 luglio 2005) si è provveduto a:

- fornire alcuni chiarimenti in ordine allo scorporo/attualizzazione dei crediti. Il principio prevede lo scorporo della componente finanziaria implicita nei crediti commerciali contraddistinti da lunghe dilazioni nei pagamenti senza che siano produttivi di interessi (oppure siano produttivi di interessi irragionevolmente bassi). A tal fine si prevede di rettificare il corrispettivo della vendita (ricavo) attraverso un risconto passivo da ripartirsi per competenza lungo la durata del credito. Il relativo credito, rappresentando un diritto ad esigere una somma definita già dall'inizio, è rilevato inizialmente al valore nominale;
- precisare che nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà si iscrive in sede di consegna del bene il ricavo della vendita dal momento che il mantenimento della proprietà assolve solo ad una funzione di garanzia, mentre i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono immediatamente trasferiti;
- chiarire alcuni aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti (concetto di classi omogenee), nonché alcuni aspetti specifici delle svalutazioni dei crediti (crediti assistiti da garanzie o assicurati).

La nuova versione del principio prevede, inoltre, una sezione (Appendice B del principio) dedicata al tema della cancellazione dei crediti nella quale si propone un modello contabile basato sul trasferimento dei rischi. Rispetto al precedente OIC 15, che consentiva comunque la cancellazione del credito dal bilancio a seguito di una qualsiasi operazione di cessione (pro-solvendo e pro-soluto), tale cancellazione è ora permessa solo nel caso di operazioni che trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. Secondo questo approccio, coerente nei tratti fondamentali con i principi contabili internazionali, quando il credito si estingue o viene ceduto in un'operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto, il credito è cancellato dal bilancio; nel caso in cui, invece, al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio. E' in questo modo superata l'impostazione del precedente OIC 15, che consentiva – a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi – sia di cancellare il credito, sia di mantenerlo in bilancio, con l'inevitabile pregiudizio che ne derivava in termini di comparabilità dei bilanci. Ne deriva inoltre un'applicazione uniforme delle regole fiscali in materia di deducibilità delle perdite che emergono in caso di cessione del credito, con i vantaggi che ne risultano in termini di coerenza sistemica dell'ordinamento contabile-fiscale e di semplicità nell'applicazione delle stesse regole di determinazione dell'imponibile.

Rispetto ai principi contabili internazionali, le cui regole fanno riferimento al concetto generale di trasferimento dei rischi e benefici relativi all'attività finanziaria, vi sono, tuttavia, alcune semplificazioni. Nel principio nazionale il riferimento è infatti limitato ai rischi, e si esclude quindi la considerazione dei benefici. Il presupposto di questa scelta sta nel fatto che si è ritenuto di dover privilegiare l'esposizione della società ai rischi inerenti al credito come elemento fondamentale nella scelta del modello di contabilizzazione. La decisione si giustifica, inoltre, con la necessità di rendere il più possibile agevole la ricostruzione del corretto trattamento contabile nei casi – presumibilmente rari – in cui, in virtù delle clausole che regolano il contratto di cessione, al trasferimento dei rischi non corrisponda il trasferimento dei benefici. Sempre in un'ottica di semplificazione va letta la scelta di non introdurre un modello contabile ad hoc per quelle cessioni che comportano il trasferimento parziale dei rischi, rispetto alle quali i principi contabili internazionali impongono di considerare l'ulteriore elemento del trasferimento del "controllo" sul credito ceduto al cessionario (inteso come capacità, da parte del cessionario di rivendere il credito acquistato) e, se del caso, impongono la sua cancellazione parziale, secondo il criterio del c.d. "*continuing involvement*".

Secondo il principio, l'obbligo di pagare penali, commissioni, franchigie (nel caso di crediti assicurati dal rischio di mancato incasso) al verificarsi del mancato pagamento da parte del debitore ceduto è equiparabile alla garanzia offerta sul valore nominale del credito ceduto in una normale operazione di cessione pro-solvendo. Questo approccio è volto a prevenire comportamenti elusivi, attraverso i quali aggirare l'obbligo di mantenimento in bilancio di crediti per i quali non si sono trasferiti, in sostanza, tutti i rischi.

Infine, coerentemente con quanto disposto dai principi contabili internazionali, le operazioni di smobilizzo dei crediti che non comportano il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito vengono rappresentate come operazioni di finanziamento. Quando il credito è cancellato dal bilancio in virtù del trasferimento dei rischi, l'esposizione all'azione di regresso per la eventuale parte minimale di rischio non trasferita è trattata alla stregua di una qualsiasi garanzia rilasciata su debiti altrui, con conseguente obbligo di iscrizione di un fondo per l'importo che, ai sensi dell'OIC 31 Fondi rischi ed oneri e Trattamento di Fine Rapporto, si ritiene probabile si dovrà rifondere.

In appendice al documento (Appendice C) è fornita un'esemplificazione, non esaustiva, delle operazioni di cui possono essere oggetto i crediti, con relativo trattamento contabile (cancellazione del credito dal bilancio: *forfaiting*, *datio in solutum*, conferimento del credito, vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito, cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito; mantenimento del credito in bilancio: mandato all'incasso, cambiali girate all'incasso, pegno di crediti, cessione a scopo di garanzia, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito, cartolarizzazione che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi del credito).

Publicato il principio contabile OIC 20 "Titoli di debito"

Il progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali avviato dall'OIC nel maggio 2010 con l'obiettivo di tener conto degli sviluppi verificatesi nella materia contabile nel periodo trascorso dalla loro ultima revisione e conseguenti, da un lato, all'evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale e, dall'altro, all'evoluzione degli orientamenti dottrinali e della regolamentazione contabile internazionale, si è concluso con l'approvazione dei principi in via definitiva da parte degli organi dell'OIC in data 15 aprile 2014.

In tale ambito, a seguito dei pareri formulati dalle *Authorities*, in data 26 giugno 2014 è stato pubblicato il principio OIC 20 "Titoli di debito", applicabile a partire dall'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2014, con adozione anticipata consentita anche con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

Nella nuova versione il principio OIC 20 tratta esclusivamente la tematica dei titoli di debito, mentre la disciplina relativa alle partecipazioni è inclusa nel nuovo principio OIC 21 "Partecipazioni e azioni proprie". In particolare, rispetto al precedente OIC 20 (nella versione rivista del 16 settembre 2005) si è provveduto a:

- riformulare la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione prevedendo che il trasferimento dei titoli è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione, al momento del trasferimento, dei criteri di valutazione del portafoglio di provenienza;
- chiarire che ai fini del computo della plus/minusvalenza da realizzo non si deve tener conto delle spese di cessione, nel presupposto che questo approccio dia migliore attuazione al principio civilistico che prevede il divieto di compensare tra loro componenti economiche di diversa natura;
- chiarire la definizione dei criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati (costo specifico e/o criteri ex articolo 2426, numero 10, codice civile);
- riformulare la disciplina degli obblighi di informativa per meglio garantire il coordinamento con il dettato dell'articolo 2427-bis.

Il nuovo principio, inoltre, chiarisce che ai fini della classificazione dei titoli (tra immobilizzati e non immobilizzati) ciò che rileva è il c.d. *management intent*, e cioè la effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio. Pertanto, si è modificata la previgente disciplina classificatoria che si basava, tra l'altro, anche sulla mera facoltà che l'impresa si riserva di cogliere le opportunità di mercato.

Publicato il principio contabile OIC 21 "Partecipazioni e azioni proprie"

Il progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali avviato dall'OIC nel maggio 2010 con l'obiettivo di tener conto degli sviluppi verificatesi nella materia contabile nel periodo trascorso dalla loro ultima revisione e conseguenti, da un lato, all'evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale e, dall'altro, all'evoluzione degli orientamenti dottrinali e della regolamentazione contabile internazionale, si è concluso con l'approvazione dei principi in via definitiva da parte degli organi dell'OIC in data 15 aprile 2014.

In tale ambito, a seguito dei pareri formulati dalle *Authorities*, in data 26 giugno 2014 è stato pubblicato il principio OIC 21 "Partecipazioni e azioni proprie", applicabile a partire dall'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2014, con adozione anticipata consentita anche con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

Il principio affronta il tema della disciplina contabile delle partecipazioni e delle azioni proprie, mentre la disciplina relativa al metodo del patrimonio netto, trattata nel precedente OIC 21 (nella versione rivista del 30 novembre 2005), è ora inclusa nel nuovo OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto", tuttora in attesa di pubblicazione. Con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto alla precedente versione del principio si è provveduto a:

- riformulare la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione, prevedendo che il trasferimento dei titoli è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione, al momento del trasferimento, dei criteri di valutazione del portafoglio di provenienza;
- chiarire che ai fini del computo della plus/minusvalenza da realizzo non si deve tener conto delle spese di cessione, nel presupposto che questo approccio dia migliore attuazione al principio civilistico che prevede il divieto di compensare tra loro componenti economiche di diversa natura;
- chiarire la definizione dei criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati (costo specifico e/o criteri ex articolo 2426, numero 10, codice civile);

- riformulare la disciplina degli obblighi di informativa per meglio garantire il coordinamento con il dettato dell'articolo 2427-bis;
- modificare il trattamento contabile dei diritti di opzione, eliminando l'obbligo di procedere ad una svalutazione della partecipazione nel caso tali diritti non siano esercitati, nel presupposto che il mancato esercizio costituisca soltanto un indicatore potenziale di perdita durevole di valore;
- introdurre una disciplina specifica per la contabilizzazione dei dividendi attribuiti sotto forma di azioni proprie, prevedendo che tali operazioni non comportano la rilevazione di un provento;
- chiarire che la distribuzione di dividendi da parte della partecipata (prescindendo dal fatto che siano relativi ad utili conseguiti prima o dopo l'acquisizione) genera sempre proventi finanziari, a cui può seguire, ove del caso, la rilevazione di una svalutazione della partecipazione.

In tema di perdite durevoli delle partecipazioni, il principio continua a basarsi sull'analisi del deterioramento delle condizioni economiche-patrimoniali delle partecipate e dei piani e programmi tesi al recupero di tali condizioni. Infine, il principio chiarisce che ai fini della classificazione dei titoli (tra immobilizzati e non immobilizzati) ciò che rileva è il c.d. *management intent*, e cioè la effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio. E', pertanto, modificata la previgente disciplina classificatoria che si basava, tra l'altro, anche sulla mera facoltà che l'impresa si riserva di cogliere le opportunità di mercato.

IAS/IFRS

Nuovi Principi Contabili, modifiche di principi contabili e Interpretazioni adottati dall'Unione Europea

Adozione dell'IFRIC 21 - Levies

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 175 del 14 giugno 2014 il Regolamento (UE) 634/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 che adotta l'interpretazione IFRIC 21 – Levies pubblicata dall'IFRS IC il 20 maggio 2013.

Il documento è stato emanato per identificare la modalità di contabilizzazione dei "levies" (definiti come "an outflow of resources embodying future economic benefits that is imposed by government on entities in accordance with legislation", vale a dire pagamenti ad un ente governativo per i quali l'entità non riceve specifici beni o servizi). Si precisa che, sebbene si tratti di un pagamento ad un ente governativo senza ricevimento di una prestazione, non è richiesta l'applicazione obbligatoria di questa Interpretazione agli "emission trading schemes", anche se si ritiene che tale Interpretazione possa essere applicata agli "emission trading schemes" come scelta di politica contabile (per approfondimenti al proposito si rinvia al TechUpdate n. 1/2013).

Le società devono applicare tale interpretazione a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità adotta la presente Interpretazione per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

I cambiamenti dei principi contabili risultanti dall'applicazione iniziale della presente Interpretazione devono essere contabilizzati retroattivamente in conformità allo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*.

Nuovi Principi Contabili e modifiche di principi contabili emessi dallo IASB

Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations – Amendments to IFRS 11 Joint Arrangements

Il 6 maggio 2014 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti al principio IFRS 11 *Joint Arrangements* relativi alla contabilizzazione dell'acquisto di una *joint operation* nel caso in cui quest'ultima possieda un *business*. Le modifiche richiedono che i principi dall'IFRS 3 *Business Combinations* relativi alla rilevazione degli effetti di una *business combination* debbano essere applicati per rilevare l'acquisto di una *joint operation* la cui attività è rappresentata da un *business*.

Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 ma è consentita un'applicazione anticipata.

IFRS 15 Revenues from contracts with customers

Il 28 maggio 2014 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 15 *Revenues from contracts with customers*. Contemporaneamente il FASB ha pubblicato l'Accounting Standards Update (ASU) 2014-09 "Ricavi da contratti con clienti" (Topic 606). I due principi sono il risultato di un progetto comune dei due Board volto all'elaborazione di un principio contabile internazionale e di un principio contabile statunitense coerenti tra

loro.

L'IFRS 15 sostituisce lo IAS 18 "Ricavi", lo IAS 11 "Lavori su ordinazione", le interpretazioni SIC 31, IFRIC 13 e IFRIC 15.

Il nuovo standard si applica a tutti i contratti con clienti, eccezion fatta per i contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 17 "Leasing", per i contratti assicurativi e per gli strumenti finanziari, e individua un processo in cinque fasi per definire la tempistica e l'importo dei ricavi da rilevare, di cui si riportano gli elementi principali:

Fase 1: identificazione dei contratti con il cliente

Un contratto è un accordo tra due o più parti dal quale derivano obbligazioni e diritti sanzionabili giuridicamente. Un'impresa deve applicare l'IFRS 15 per tutti i contratti con clienti che soddisfano i seguenti criteri:

- Le controparti hanno approvato il contratto e sono impegnate a adempiere alle proprie obbligazioni.
- L'impresa è in grado di identificare i diritti di ciascuna controparte con riferimento ai beni e servizi da fornire.
- L'impresa è in grado di identificare i termini di pagamento dei beni o servizi da fornire.
- Il contratto ha sostanza commerciale in termini di rischi, tempistica e flussi di cassa.
- È probabile che l'impresa incassi il corrispettivo che le spetta in cambio dei beni o servizi promessi.

Come regola generale i singoli contratti devono essere contabilizzati separatamente, è tuttavia richiesto di aggregare una pluralità di contratti stipulati contemporaneamente con lo stesso cliente (o con parti correlate al cliente), quando sono soddisfatte determinate condizioni.

Fase 2: identificazione delle *performance obligations* previste dal contratto

Le *performance obligations* sono impegni contrattuali consistenti nel fornire a un cliente beni o servizi. L'impresa deve individuare le *performance obligations* distinte previste dal contratto in quanto l'IFRS 15 richiede di contabilizzare i ricavi al momento dell'adempimento delle singole *performance obligations*.

Una *performance obligation* è distinta quando sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- Il cliente deve poter beneficiare autonomamente del singolo bene o servizio. Tale condizione si considera rispettata anche quando il cliente riesce a beneficiare del bene o servizio o con risorse agevolmente disponibili per il cliente stesso.
- L'impegno assunto dall'impresa di fornire al cliente il bene o servizio oggetto della *performance obligation* è identificabile distintamente da altri impegni previsti dal contratto.

Fase 3: determinazione del prezzo della transazione

Il prezzo della transazione è il corrispettivo al quale l'impresa ritiene di avere diritto in cambio della fornitura di beni o servizi a un cliente.

Il prezzo della transazione in alcuni casi consiste in un importo fisso, in altri casi può essere variabile per l'effetto di componenti quali sconti, incentivi, bonus. L'impresa deve stimare il prezzo della transazione per tener conto dei corrispettivi variabili, del valore temporale del denaro (quando si ritiene che esista una rilevante componente di finanziamento), dei corrispettivi non monetari nonché dei corrispettivi eventualmente spettanti al cliente. Le stime in oggetto possono essere effettuate ricorrendo ad approcci basati sulla ponderazione delle probabilità o, in alternativa, ricorrendo ad approcci basati sull'individuazione dell'importo maggiormente probabile. I corrispettivi variabili possono essere inclusi nella stima del prezzo della transazione solo se è "altamente probabile" che negli esercizi successivi l'impresa non debba ridurre l'importo stimato di tali corrispettivi variabili.

Fase 4: allocazione del prezzo della transazione

Il prezzo della transazione dovrebbe essere allocato alla singola *performance obligation* sulla base dei prezzi ai quali i singoli beni o servizi potrebbero essere venduti separatamente. La migliore rappresentazione di tali valori è data dal prezzo al quale i beni o servizi sono venduti separatamente dall'impresa. In mancanza di tali prezzi di vendita l'impresa deve effettuare una stima mediante un approccio che massimizzi l'utilizzo di dati di input osservabili.

Fase 5: rilevazione dei ricavi quando la *performance obligation* è adempiuta

L'impresa deve rilevare i ricavi quando la *performance obligation* è adempiuta. Una *performance obligation* è adempiuta quando il controllo dei beni o servizi (l'asset) sottostanti alla stessa è trasferito al cliente. Il controllo è definito come "la capacità di dirigere l'uso e ottenere sostanzialmente tutti i benefici residui dell'asset".

Una *performance obligation* può essere adempiuta in un momento preciso (ciò accade tipicamente per gli impegni di fornire beni al cliente) o lungo un arco temporale (generalmente in caso di fornitura di servizi al cliente).

L'IFRS 15 dovrà essere applicato obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2017; è concessa la possibilità di applicazione anticipata del principio. Il lasso temporale tra pubblicazione del principio e data di

applicazione obbligatoria, poco più di due anni e mezzo, è stato fissato per concedere alle imprese il tempo necessario per procedere alle modifiche di sistemi e processi necessarie per applicare il nuovo principio contabile internazionale.

In sede di prima applicazione l'informativa comparativa deve essere fornita in modo retrospettivo. È tuttavia previsto un approccio modificato (*modified approach*) in base al quale non è necessario presentare la riesposizione degli esercizi presentati nell'informazione comparativa; in questo caso gli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo principio devono essere rilevati nel patrimonio netto iniziale dell'esercizio di prima applicazione del nuovo principio contabile internazionale.

CONSOB

Comunicazione n. DIN/0045188 del 29 maggio 2014 – Profili di trasparenza informativa nella redazione della documentazione d'offerta degli OICR aperti di diritto italiano. Linee di indirizzo

Con la Comunicazione in oggetto, la Consob, a seguito della propria attività di vigilanza, formula alcune linee di indirizzo per la redazione della documentazione d'offerta (prospetto informativo e KIID) degli OICR aperti di diritto italiano, in conformità alla *ratio* della regolamentazione vigente in tema di trasparenza e in linea con le specificità del mercato del risparmio gestito italiano.

Il KIID (*Key Investor Information Document*) è un documento sintetico, recante le cd. "informazioni chiave", finalizzate a consentire agli investitori una più agevole comprensione della natura e dei rischi connessi agli investimenti in quote o azioni di OICR. Le "informazioni chiave" devono risultare coerenti con quelle più dettagliate riportate nel prospetto informativo dell'OICR. Chiarezza e trasparenza delle informazioni contenute nel KIID, nonché la sua coerenza con il prospetto informativo, sono elementi imprescindibili alla luce della circostanza che il KIID è l'unico documento di cui è prevista la consegna obbligatoria all'investitore.

Sebbene dalle analisi di vigilanza condotte sia emersa una generale aderenza della documentazione di offerta degli OICR aperti alle previsioni normative in materia, la Comunicazione, che mira a ottenere una maggiore focalizzazione dell'informativa sugli elementi caratterizzanti il prodotto, fornisce le linee di indirizzo atte a superare alcuni profili di attenzione emersi per ciascuna sezione in cui è suddiviso il KIID: (a) obiettivi e politica di investimento; (b) profilo di rischio e rendimento; (c) spese; (d) risultati ottenuti nel passato. Ai fini di una corretta trasparenza informativa, gli intermediari gestori sono invitati a valutare la necessità di adeguamento della documentazione di offerta nei termini illustrati dalla comunicazione.

Con riferimento alla sezione "obiettivi e politica di investimento", si stabilisce che la valutazione circa l'indicazione, o meno, di una determinata *asset class* nella documentazione d'offerta deve essere connessa primariamente alla rilevanza della stessa nel portafoglio dell'OICR. Tuttavia, anche le *asset class* che assumono una rilevanza residuale devono essere esplicitate nel prospetto e, se del caso, nel KIID, nella misura in cui siano ritenute suscettibili di incidere sul profilo di rischio del portafoglio. In termini generali, pertanto, la declinazione delle informazioni inerenti agli obiettivi e alla politica di investimento è orientata a fornire, in chiave prospettica, una fedele rappresentazione dell'intenzionalità gestoria in merito all'OICR, da veicolare al potenziale investitore affinché possa maturare una decisione informata anche a seguito di una rapida lettura di un documento sintetico quale è il KIID. In tal senso, la Comunicazione, riporta a titolo esemplificativo alcune raccomandazioni rispetto alle informazioni da fornire relativamente a ricorso alla leva finanziaria, *duration* della componente obbligazionaria del portafoglio, distribuzione dei proventi, gestione di portafoglio di tipo flessibile e rischio di cambio.

Relativamente alla sezione "profilo di rischio e rendimento", la descrizione testuale dei rischi specifici non adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico di rischio-rendimento è circoscritta ai soli rischi cui l'OICR è effettivamente esposto alla luce della politica di investimento che si intende porre in essere.

Nella sezione "spese" del KIID sono esplicitati gli elementi che consentono agli investitori di essere adeguatamente informati circa le spese che dovranno sostenere e la loro proporzione rispetto al capitale effettivamente investito nel fondo e, in tale ottica considerate le specificità di alcuni OICR di diritto italiano, è necessario che sia adeguatamente rappresentato il regime delle spese applicabili inclusi, tra gli altri aspetti, i meccanismi di calcolo e le condizioni di applicabilità della provvigione di incentivo e l'applicazione di una commissione di collocamento imputata all'OICR in unica soluzione al termine del periodo di sottoscrizione e, successivamente, ammortizzata linearmente nel corso del periodo di riferimento.

Riguardo la sezione "risultati ottenuti nel passato", la Commissione raccomanda di includere i *disclaimer* previsti dal Regolamento UE 583 del 1° luglio 2010 (con cui la Commissione Europea ha dettagliato il formato e il contenuto del KIID); in particolare, qualora i risultati ottenuti nel passato siano stati conseguiti in circostanze non più valide è necessario evidenziare, o, meglio, circoscrivere la porzione di grafico corrispondente in modo tale da evitare che eventuali copie del KIID non consentano di identificare compiutamente il relativo periodo di tempo.

Comunicazione n. DCG/DSR/0051400 del 19 giugno 2014 – Raccomandazioni in materia di

informazioni da fornire al pubblico sulle buonuscite dei manager

La Consob, tenuto conto degli esiti della consultazione con il mercato conclusasi il 10 maggio 2014, con la Comunicazione n. 0051400 del 19 giugno 2014 fornisce raccomandazioni in materia di informazioni da fornire al pubblico su indennità e altri benefici riconosciuti ad amministratori esecutivi e direttori generali di società italiane incluse negli indici Ftse Mib e Mid Cap in caso di cessazione dalla carica o scioglimento del rapporto. Ciò al fine di assicurare tempestivamente la trasparenza sui trattamenti effettivamente deliberati a titolo di buonuscita, nell'ambito delle previsioni di legge e regolamentari vigenti (D. Lgs. n. 58/98, Regolamento Emittenti e Regolamento sulle operazioni con parti correlate emanati dalla Consob, Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche adottate dalla Banca d'Italia il 30 marzo 2011, Regolamento Isvap n. 39/2011). Tale trasparenza è considerata strumentale ad un più consapevole apprezzamento della *governance* delle società quotate e all'esercizio dei diritti di *voice* degli azionisti, incluso il voto, di natura consultiva o vincolante, sulle politiche retributive. In una logica di proporzionalità, le raccomandazioni sono indirizzate alle società a medio-alta capitalizzazione, identificate come le società italiane con azioni quotate appartenenti agli indici FTSE Mib e Mid Cap. Le raccomandazioni costituiscono comunque un utile riferimento anche per le società non incluse nei predetti indici ai fini della compiuta informazione del mercato in merito agli aspetti oggetto della Comunicazione. E' comunque confermato che tutte le società italiane con azioni quotate sono comunque soggette all'articolo 6 del Regolamento Consob sulle operazioni con parti correlate, nonché al paragrafo 11 della comunicazione Consob n. 10078683 del 24 settembre 2010.

La Commissione raccomanda che le suddette società, in occasione della cessazione dalla carica e/o dello scioglimento del rapporto con amministratori esecutivi e direttori generali, forniscano al mercato gli elementi di seguito indicati:

- a) adeguate informazioni sull'indennità e/o altri benefici, incluso il relativo ammontare, il momento di erogazione - distinguendo la parte corrisposta immediatamente da quella eventualmente soggetta a meccanismi di differimento e distinguendo altresì le componenti attribuite in forza della carica di amministratore da quelle relative a eventuali rapporti di lavoro dipendente - ed eventuali clausole di restituzione, con particolare riferimento a:
 - indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro, specificando il caso di maturazione o cessazione verificatosi;
 - mantenimento dei diritti connessi ad eventuali piani di incentivazione monetaria e basati su strumenti finanziari;
 - benefici (monetari o non monetari) successivi alla cessazione dalla carica;
 - impegni di non concorrenza, con la descrizione dei principali contenuti;
 - ogni altro compenso attribuito a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma;
- b) la conformità o meno dell'indennità e/o altri benefici alle indicazioni contenute nella politica retributiva e, nel caso di difformità anche parziale rispetto alle indicazioni della politica retributiva, informazioni sulle procedure deliberative seguite in applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate;
- c) se sia stata valutata l'applicazione (e, in caso affermativo con quale esito), di meccanismi che pongono vincoli o correttivi alla corresponsione dell'indennità - come raccomandato anche dall'autodisciplina - nel caso in cui la cessazione del rapporto sia dovuta al raggiungimento di risultati obiettivamente inadeguati, o nel caso in cui siano state formulate richieste di restituzione di compensi già corrisposti;
- d) se la sostituzione dell'amministratore o altro soggetto cessato sia regolata da un piano per la successione eventualmente adottato dalla società e, in ogni caso, quali procedure siano state o saranno seguite nella sostituzione dell'amministratore o altro soggetto.

Le informazioni indicate sono comunicate al mercato, con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, ad esito dei processi interni che conducono all'attribuzione o al riconoscimento delle indennità e/o altri benefici in favore dell'amministratore esecutivo o del direttore generale cessato.

Tali raccomandazioni resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2014; sulla base dei risultati della loro applicazione, e in assenza di iniziative di autoregolamentazione equivalenti da parte del mercato, la Consob valuterà se e in quale modo introdurre obblighi informativi, ulteriori a quelli già previsti, sui temi oggetto della Comunicazione.

BANCA D'ITALIA

Nota di chiarimenti del 6 giugno 2014 - Sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa

Nella nota di chiarimenti pubblicata sul sito di Banca d'Italia sono fornite alcune risposte ai quesiti pervenuti sul 15° aggiornamento della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza

prudenziale per le banche” in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa. In particolare la nota, redatta nella forma di Questions & Answers (Q&A), che aggiorna, integrandola, quella del 24 gennaio 2014, fornisce alcuni dettagli interpretativi con riferimento alle disposizioni transitorie, ai principi generali, al ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali di controllo, all'esternalizzazione di servizi, ai controlli di gruppo, alle succursali di banche comunitarie e paesi G-10, alle filiali estere, ed alla periodicità della redazione del *Risk Appetite Framework* (RAF). Infine, la nota contiene alcuni chiarimenti con riferimento ai sistemi informativi ed alla continuità operativa.

Aggiornamenti Circolari

Circolare n. 285 – Disposizioni di vigilanza per le banche: 1° aggiornamento del 6 maggio 2014

L'aggiornamento ha introdotto alcune novità dando attuazione alla direttiva CRD IV per le parti relative agli assetti di governo societario delle banche, con particolare riferimento a:

- (i) l'esigenza che il consiglio si concentri sulle questioni di rilievo strategico e che abbia una composizione diversificata, anche per professionalità e genere, al fine di ampliare le prospettive di analisi e proposta;
- (ii) la presenza di almeno un quarto di amministratori indipendenti, per un più efficace contributo alla dialettica e al confronto interno;
- (iii) il processo di nomina dei componenti, affinché lo stesso sia trasparente e basato su un'analisi ex ante e una verifica ex post dei profili richiesti per l'efficace svolgimento dei compiti;
- (iv) l'introduzione di limiti quantitativi alla numerosità dei consiglieri, per evitare composizioni pletoriche che possano ostacolare la funzionalità del consiglio e accrescere i costi per le banche;
- (v) la figura del presidente, con il fine di valorizzarne i compiti e il ruolo *super partes*, anche attraverso il divieto di far parte del comitato esecutivo;
- (vi) l'istituzione di comitati composti da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, destinati a meglio supportare il consiglio in materie delicate e complesse (rischi; remunerazioni; nomine).

Con specifico riferimento alle Banche Popolari, le nuove disposizioni intendono favorire la rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale e la più ampia partecipazione dei soci alle assemblee. A questo fine, sono dettati norme e orientamenti in tema di deleghe conferibili a ciascun socio, esercizio del voto a distanza e, limitatamente alle banche popolari quotate, presentazione di liste per la nomina degli esponenti e integrazione dell'ordine del giorno per i soci che rappresentino la percentuale del capitale sociale indicata in statuto.

Circolare n. 285 – Disposizioni di vigilanza per le banche: 2° aggiornamento del 21 maggio 2014

L'aggiornamento ha introdotto due nuovi capitoli: il Capitolo 2 "Gruppi bancari" e il Capitolo 4 "Albo delle banche e dei gruppi bancari" e ha apportato alcune modifiche al Capitolo 1 della Parte Terza "Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari". In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, le banche, le società finanziarie e le società di partecipazione finanziaria mista dovranno verificare la sussistenza della condizione di "rilevanza determinante" delle componenti finanziarie del gruppo con riferimento ai dati di bilancio annuali al 31 dicembre 2013 (oppure al 30 giugno 2013, per i gruppi che hanno chiuso l'esercizio a tale data). Le società finanziarie e le società di partecipazione finanziaria mista che, per effetto dei nuovi criteri di individuazione del gruppo bancario, fossero identificate come società capogruppo per la prima volta sono tenute a chiedere l'iscrizione nell'albo dei gruppi bancari entro il termine previsto dalle disposizioni (30 giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione della suddetta qualifica). Inoltre, le società che, per effetto delle nuove disposizioni, saranno per la prima volta identificate come capogruppo di gruppi bancari, dovranno adeguarsi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, di governo societario e remunerazioni entro 12 mesi dall'iscrizione nell'albo dei gruppi bancari come società capogruppo oppure, ove previsto, nel termine più lungo stabilito dalle specifiche disposizioni nelle suddette materie. Le nuove capogruppo e le società del gruppo dovranno adottare nel più breve tempo possibile le modifiche statutarie richieste dalla Sezione IV del Capitolo "Gruppi bancari".

Circolare n. 285 – Disposizioni di vigilanza per le banche: 3° aggiornamento del 27 maggio 2014

L'aggiornamento introduce nella Circolare la Parte Quarta "Disposizioni per intermediari particolari" con il Capitolo 1 "Bancoposta". L'aggiornamento consegue agli interventi di integrazione della normativa primaria con cui si è resa obbligatoria la costituzione di un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta (DL n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011) ed è stato emanato il DPR n. 144/2001 per allineare il regime di vigilanza di Bancoposta alle modifiche intervenute nell'ordinamento bancario e finanziario nonché per disciplinare le attività esercitabili nel campo dei servizi di pagamento e della moneta elettronica, l'operatività all'estero e la distribuzione di servizi bancari fuori sede. Sulla base del suddetto quadro normativo, le nuove disposizioni di vigilanza dettano una compiuta disciplina prudenziale del Bancoposta sotto tutti gli aspetti rilevanti per le finalità di vigilanza, ivi inclusi gli istituti di adeguatezza patrimoniale e contenimento dei rischi, il governo societario, il sistema dei controlli interni.

Circolare n. 285 – Disposizioni di vigilanza per le banche: 4° aggiornamento del 17 giugno 2014

L'aggiornamento introduce nella Circolare due nuovi capitoli. Nella Parte Prima, Titolo III, con il Capitolo 2 (in vigore dal 18 giugno 2014) si recepisce nell'ordinamento italiano la disciplina dell'informativa al pubblico Stato per Stato introdotta con l'art. 89 della direttiva 2013/36/UE ("CRD IV"). Nella Parte Terza, il Capitolo 2 (in vigore dal 1° luglio 2014) specifica gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia dell'organo con funzione di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle banche, in stretta aderenza agli art. 51 e 52 TUB, riproducendo, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capitolo 11, Sezione IV della Circolare n. 229, in vigore fino al 30 giugno 2014 per effetto del 15° aggiornamento (2/7/2013) della Circolare n. 263.

Con riferimento alle disposizioni per cui le informazioni da pubblicare ai sensi dell'art. 89 CRD IV "*devono essere predisposte sulla base degli stessi criteri adottati per la redazione del bilancio e devono essere oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti*", nella fase di consultazione Banca d'Italia ha precisato che tali informazioni, che potranno essere rassegnate in allegato al bilancio ovvero sul sito *web* dell'intermediario, devono essere sottoposte alla medesima attività di verifica prevista per i dati di bilancio e che non è richiesta una relazione separata da parte del revisore dei conti. Anche per i dati non strettamente contabili, quali il numero dei dipendenti su base equivalente a tempo pieno, l'intermediario informerà il revisore contabile in merito alle procedure di verifica seguite. Con riferimento alle le informazioni da rassegnare nel periodo transitorio, la direttiva non richiede esplicitamente la verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Con l'aggiornamento in oggetto il fascicolo della Circolare n. 285 è stato integralmente riordinato inserendo nel testo iniziale (17 dicembre 2013) i capitoli aggiunti o modificati con i primi quattro aggiornamenti e risistemando le disposizioni sui procedimenti amministrativi. E' stata anche precisata l'applicazione delle disposizioni in materia di riserve di capitale alle succursali delle banche aventi sede in alcuni Paesi extra-UE.

Tra gli adempimenti derivanti da norme europee, si fa presente che le banche (e le SIM, che nelle more dell'adeguamento delle disposizioni di riferimento, si devono attenere al disposto normativo previsto per le banche) sono tenute a pubblicare, nell'ambito della relazione sulla gestione, l'indicatore relativo al rendimento delle attività (cd. *Public Disclosure of Return on Assets*), calcolato come rapporto tra gli utili netti e il totale di bilancio (cfr. art. 90 CRD IV).

Circolare n. 285 – Disposizioni di vigilanza per le banche: 5° aggiornamento del 24 giugno 2014

Il 5° aggiornamento della Circolare n. 285 ha introdotto nella Parte Terza il Capitolo 3 Obbligazioni bancarie garantite, che ha sostituito le corrispondenti disposizioni contenute nel Titolo V, capitolo 3 della circolare 263 del 27 dicembre 2006, aggiornandole per adeguare la disciplina nazionale alle novità introdotte dal regolamento europeo n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei *covered bond*. La revisione normativa muove dal riconoscimento dell'importanza delle obbligazioni bancarie garantite per le banche italiane, in particolare sotto il profilo della stabilità del *funding* anche in fasi di tensione dei mercati finanziari. Nel contempo, essa conferma e aggiorna i presidi prudenziali diretti ad attenuare le conseguenze della *asset encumbrance* sulla stabilità finanziaria e sulla risoluzione delle crisi. In tale prospettiva, la nuova disciplina amplia la platea dei potenziali emittenti attraverso una revisione del requisito minimo di fondi propri per le banche emittenti le obbligazioni garantite e per le banche cedenti gli attivi a garanzia delle stesse (requisito portato da 500 a 250 milioni di euro) e dall'altro adegua i *ratios* patrimoniali a cui sono collegati i limiti di cessione degli attivi ai requisiti di Basilea 3, come trasposti dal CRR nell'ordinamento dell'Unione Europea e degli Stati membri. E' stato inoltre previsto un regime transitorio per cui le banche che alla data di entrata in vigore dell'aggiornamento superino, per effetto di cessioni effettuate in conformità del regime previgente, i limiti di cessione di attivi idonei introdotti con le nuove disposizioni, devono assicurare il rispetto dei nuovi limiti entro 36 mesi dall'entrata in vigore dell'aggiornamento.

Circolare n. 286 – Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società d'intermediazione mobiliare: 1° aggiornamento del 1° aprile 2014

La Circolare n. 286, emanata in data 17 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, definisce la disciplina relativa alle segnalazioni di vigilanza prudenziale su base individuale e consolidata per banche e SIM. Con la Circolare si è data attuazione a livello nazionale al *framework* segnaletico di riferimento contenuto nel Regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR) e nella direttiva 2013/36/UE (CRD IV) del 26 giugno 2013.

Il primo aggiornamento della suddetta Circolare ha apportato alcune modifiche al fine di inserire gli schemi segnaletici relativi alle disposizioni transitorie in materia di fondi propri, di adeguare l'impianto segnaletico nazionale agli emendamenti apportati agli schemi segnaletici prudenziali Corep (Common Reporting framework emanato dall'Autorità Bancaria Europea) in sede di adozione da parte della Commissione, di fornire alcuni esempi applicativi sulle modalità di segnalazione con particolare riferimento alle materie più nuove e complesse quali i fondi propri, di chiarire alcuni aspetti sulle modalità di trasmissione da parte delle capogruppo delle informazioni a livello di sottogruppo di liquidità, di introdurre specifiche evidenze segnaletiche non armonizzate per alcune tipologie di SIM.

Circolare n. 286 – Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società d'intermediazione mobiliare: 2° aggiornamento del 24 giugno 2014

Il secondo aggiornamento della Circolare n. 286 contiene, con riferimento agli schemi Corep (Common Reporting framework emanato dall'Autorità Bancaria Europea), alcuni chiarimenti di natura interpretativa richiesti dalle banche ed ha eliminato alcuni disallineamenti emersi in sede di prima applicazione degli

schemi.

Sono stati inoltre chiariti gli obblighi segnaletici delle filiali italiane di banche estere.

Per quanto riguarda le segnalazioni relative al monitoraggio della liquidità, non si è invece proceduto ad aggiornare gli schemi segnaletici, anch'essi modificati in sede di adozione degli *Implementing Technical Standards* (ITS) dell'Autorità Bancaria Europea (EBA), tenuto conto che è in corso l'adeguamento da parte dell'EBA stessa delle procedure informatiche utilizzate per la raccolta delle informazioni provenienti dalle Autorità di Vigilanza nazionali.

IVASS

Provvedimento n. 17 del 15 aprile 2014: modifiche e integrazioni ai Regolamenti ISVAP n. 20/2008 in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione e n. 36/2011 in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche

Con il Provvedimento n. 17 l'IVASS ha recepito gli orientamenti che EIOPA (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*) ha emanato nell'ottobre 2013 con l'obiettivo di anticipare parti del futuro regime di vigilanza prudenziale *Solvency II*.

Tali orientamenti hanno lo scopo di assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, assoggettate al nuovo regime di Solvibilità si preparino per tempo alla prima applicazione (prevista dal 1° gennaio 2016). Il recepimento si è concretizzato in modifiche e integrazioni ai vigenti Regolamenti ISVAP n. 20/2008 e n. 36/2011 (e a conseguenti modifiche al Regolamento ISVAP n. 15/2008 e alla Tabella allegata al Regolamento ISVAP n. 2/2006).

Gli orientamenti EIOPA (di seguito anche "Linee Guida") tengono conto del principio di proporzionalità richiamato nella Direttiva *Solvency II* e prevedono quindi che nell'applicazione sia valutata la natura, la portata e la complessità dei rischi relativi all'attività dell'impresa/gruppo.

Le Linee Guida contengono rilevanti indicazioni relative a quattro diverse aree:

- il sistema di *governance*, comprensivo del sistema di gestione dei rischi interni all'impresa;
- la valutazione interna del profilo di rischio dell'impresa secondo i principi *Solvency II*;
- gli obblighi di informativa alle Autorità nazionali (c.d. *reporting*);
- la fase di procedura preliminare (c.d. *pre-application*) per le imprese che intendono utilizzare i modelli interni, completi o parziali, per il calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità.

Si riportano le principali modifiche apportate al Regolamento ISVAP n. 20/2008.

Per quanto riguarda il Capo II – Sistema dei Controlli interni - tra le principali modifiche si segnalano l'integrazione del "principio di proporzionalità", l'inclusione tra gli obiettivi del sistema dei controlli interni del "*tempestivo sistema di reporting delle informazioni aziendali*" e l'introduzione del principio del c.d. "*forward looking*" con riferimento alla gestione dei rischi e alla salvaguardia del patrimonio dell'impresa.

E' stato inoltre oggetto di una significativa revisione il ruolo dell'organo amministrativo al fine di assicurare una sempre maggiore consapevolezza e partecipazione dello stesso al processo decisionale. A tal fine, l'organo amministrativo è chiamato ad approvare ulteriori politiche gestionali oltre quelle già previste in materia di esternalizzazioni e di investimenti.

Le imprese potranno adeguarsi alle nuove disposizioni concernenti i nuovi adempimenti in capo all'organo amministrativo entro il 31 dicembre 2014.

Tra i compiti di spettanza dell'alta direzione è stato introdotto quello di dare attuazione alle nuove politiche introdotte aventi contenuto gestionale (di sottoscrizione, di riservazione e di riassicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo).

Con riferimento ai componenti del sistema dei controlli interni (Sezione III del Capo II), oltre ad aver integrato gli articoli 11 - Attività di controllo e separazione dei compiti, 13 - Produzione di dati e informazioni ai fini della vigilanza supplementare e 14 - Sistemi informatici, è stato introdotto l'articolo 12-bis - Sistema di gestione dei dati che stabilisce che le imprese prevedano un sistema di registrazione e di reportistica dei dati che ne consenta la tracciabilità al fine di poter disporre di informazioni complete ed aggiornate sugli elementi che possono incidere sul profilo di rischio dell'impresa e sulla sua situazione di solvibilità. In sede di prima applicazione le imprese sono tenute a redigere un piano di implementazione per l'adeguamento alle disposizioni seguendo una tempistica compatibile con l'entrata in vigore del regime *Solvency II*.

Con riferimento al Capo III – Revisione interna, le modifiche e le integrazioni apportate sono volte a rafforzare la natura indipendente della funzione di revisione interna e a integrare in un unico articolo i compiti attribuiti al responsabile della funzione così da allineare il nuovo articolato con quello relativo alle

funzioni di *risk management* e di *compliance*.

L'intero Capo IV – Gestione dei rischi è stato oggetto di modifiche e integrazioni volte alla suddivisione degli articoli per tematiche specifiche: obiettivi, individuazione e valutazione dei rischi, nonché compiti e ruoli della funzione di *risk management* e del suo responsabile.

Sono stati inoltre introdotti gli articoli 21 bis - Responsabile della funzione di *risk management*, con la previsione dei compiti attribuiti e l'articolo 21 ter - Esternalizzazione della funzione di *risk management*, che racchiude le disposizioni inerenti l'*outsourcing* della funzione, già contenuti in altri articoli del Regolamento previgente.

Le modifiche e le integrazioni apportate al Capo V – Funzione di compliance (articoli 23, 24 e 25) allineano l'articolato delle disposizioni inerenti la funzione in oggetto a quello delle funzioni di *risk management* e di revisione interna.

L'articolo 27 - Controllo interno e gestione dei rischi del gruppo assicurativo, nell'ambito del Capo VI – Disposizioni in materia di gruppo assicurativo, è stato modificato nella parte relativa alla gestione dei rischi di gruppo. In tale quadro, la capogruppo valuta, con cadenza almeno annuale, i rischi cui il gruppo assicurativo è esposto in un'ottica attuale e prospettica. Le imprese potranno adeguarsi a tale disposizione (comma 5, articolo 27) entro il 31 dicembre 2014.

Sono inoltre stati integrati gli obblighi di comunicazione previsti al Capo VII del Regolamento n. 20/2008 per cui devono essere comunicati all'IVASS, oltre ai nominativi dei responsabili delle funzioni di revisione interna, *risk management* e *compliance*, l'avvenuta effettuazione da parte dell'impresa delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di detti responsabili (nonché dei referenti interni in caso di esternalizzazione delle attività relative).

E' previsto che nella relazione sul sistema dei controlli interni siano tra l'altro inclusi, oltre a quanto già previsto dal previgente Regolamento n. 20/2008, ulteriori informazioni più di dettaglio sulle funzioni di revisione interna, di *risk management* e di *compliance* anche nel caso di loro esternalizzazione, ivi incluse le informazioni sulle politiche e sulle procedure stabilite dall'impresa per assicurare che i soggetti responsabili o i referenti/responsabile delle attività di controllo delle attività esternalizzate delle citate funzioni (in caso di esternalizzazione) soddisfino i requisiti di idoneità alla carica, in termini di professionalità, onorabilità e indipendenza. Le imprese inoltre devono redigere una relazione su sistema di gestione dei rischi che illustri nel complesso le strategie, i processi e le procedure di reporting per individuare, misurare, monitorare, documentare, gestire e segnalare efficacemente i rischi cui l'impresa è o potrebbe essere esposta. La capogruppo, in qualità di responsabile dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo, deve inviare all'IVASS anche una relazione sui rischi a livello di gruppo che comprenda tra l'altro l'informativa concernente le modalità con cui i sistemi dei controlli interni e gestione dei rischi nonché le procedure di reportistica (interne ed esterne) sono attuate in modo coerente in tutte le imprese del gruppo.

Per quanto riguarda, infine, il Capo VIII – Disposizioni in materia di esternalizzazione, si segnala in particolare l'integrazione apportata all'art. 31 del Regolamento 20, richiedendo che la politica per l'esternalizzazione delle attività dell'impresa definita dall'organo amministrativo includa tra l'altro i criteri per la qualificazione delle attività come essenziali e importanti e i piani di emergenza e le relative procedure, ivi incluse le strategie di uscita, in particolare, dai contratti di esternalizzazione di funzioni di attività essenziali e importanti.

Le modifiche apportate dal Provvedimento n. 17 che hanno interessato il Regolamento ISVAP n. 36/2011 sono volte al recepimento dei principi contenuti negli orientamenti EIOPA in materia di investimenti e, in particolare, sono finalizzate a dare concreta attuazione al c.d. "*prudent person principle*", già in parte sottointeso nel più generale principio della sana e prudente gestione, che si estende a tutti gli investimenti attuati dalla compagnia. Le modifiche sono altresì volte al recepimento del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 (c.d. "Decreto "Destinazione Italia"), convertito con modificazioni con legge n. 9 del 21 febbraio 2014.

Più in dettaglio le modifiche ed integrazioni tese al recepimento degli orientamenti EIOPA interessano prevalentemente la Parte II del Regolamento n. 36/2011 che delinea i principi cui deve allinearsi la *governance* degli investimenti. La finalità delle integrazioni è di sensibilizzare ulteriormente le imprese verso valutazioni preventive in particolare su operazioni che potrebbero presentare un profilo di rischio maggiore. Le modifiche volte al recepimento del Decreto Destinazione Italia consistono invece in integrazioni alla Parte III del Regolamento – Disposizioni in materia di copertura delle riserve, che è stata oggetto anche di alcuni meri allineamenti alle modifiche e integrazioni apportate nella Parte II.

Lettera al mercato del 15 aprile 2014: Solvency II – applicazione degli orientamenti EIOPA in materia di sistemi di governance, di valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA), di trasmissione di informazioni alle Autorità Nazionali competenti e di procedura preliminare dei modelli interni

Con la Lettera al mercato in oggetto, l'IVASS richiama innanzitutto finalità e contenuto nei citati orientamenti emanati dall'EIOPA nonché le integrazioni e modifiche che, in relazione agli stessi, si è reso necessario apportare alla normativa secondaria vigente (Regolamento ISVAP n. 20/2008 e Regolamento ISVAP n. 36/2011) con il Provvedimento n. 27 emanato in pari data. L'IVASS rileva quindi come di fondamentale

importanza che, fin da subito, le imprese esaminino i nuovi aspetti ed effettuino le attività, i calcoli e le valutazioni richieste, considerandone le implicazioni in termini organizzativi e operativi, al fine di facilitare la programmazione delle modalità di attuazione del nuovo regime *Solvency II*. L'Istituto richiede alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di mettere in atto le indicazioni contenute nella Lettera, la cui applicazione sarà monitorata dallo stesso nella regolare attività di vigilanza, in vista del progressivo avvicinamento al nuovo regime. Si sottolinea che, in tale contesto, l'applicazione dei requisiti finanziari *Solvency II* sottesi all'implementazione delle linee guida (che saranno compiutamente definiti a livello europeo tramite vari atti normativi che saranno emessi nel corso del 2014 e del 2015) è attuata per finalità di preparazione al nuovo regime; l'attività di vigilanza sulle imprese e sui gruppi continuerà ad essere fondata sui requisiti patrimoniali e finanziari del vigente regime *Solvency I*.

Lettera al mercato del 21 maggio 2014: nomina da parte delle imprese di assicurazione di un referente per l'attività antifrode

L'IVASS, ai sensi dell'art. 30 della Legge 27/2012, esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, D. Lgs. n. 209/2005, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore delle assicurazioni. Con la Lettera al mercato in oggetto, l'IVASS richiede alle imprese di assicurazione che esercitano la r.c. auto di provvedere, entro 30 giorni, alla nomina di un referente dell'attività antifrode per gli adempimenti connessi a tale attività; tale referente rivestirà tale ruolo anche nei confronti degli organi di Polizia Giudiziaria che operano sul territorio e sarà il destinatario delle richieste di informazioni da questi inoltrate.

Contatti

Per maggiori informazioni sui temi affrontati nel bollettino TechUpdate [scrivici](#).

Questo numero è stato curato da **Massimiliano Semprini**, con la collaborazione di **Alessandro Grazioli**, **Cristina Leone**, **Antonio Marcona** e **Luca Moretto**, e rivisto da **Franco Riccomagno**.

Autorizzaz.: Trib. Milano N. 968 del 16-12-2005
Redazione: Via Tortona, 25 – 20144 Milano
Dir. Resp.: Paolo Gibello Ribatto
Proprietà: Deloitte Italy Spa

[Home](#) | [Security](#) | [Legal](#) | [Privacy](#)

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata, e le member firm aderenti al suo network, ciascuna delle quali è un'entità giuridicamente separata e indipendente dalle altre. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

La presente pubblicazione contiene esclusivamente informazioni di carattere generale e non è intesa come trattazione completa ed esaustiva di tutti gli aspetti rilevanti in materia contabile, finanziaria, legale, fiscale, normativa, regolamentare, di business, ecc. né come sostitutiva della relativa documentazione di riferimento che tratti delle tematiche specifiche (principi contabili, leggi, regolamenti ecc.). La presente pubblicazione non è altresì intesa come interpretazione della menzionata documentazione di riferimento o come servizio di consulenza nelle relative materie. Sebbene siano stati fatti tutti gli sforzi possibili per assicurarne l'accuratezza, le informazioni contenute nella presente pubblicazione potrebbero non essere complete, tempestive ed accurate o potrebbero comunque non trattare tutti gli aspetti rilevanti per i lettori. Conseguentemente, questi ultimi dovranno autonomamente approfondire i temi trattati nella stessa, eventualmente avvalendosi del supporto di esperti in materia, prima di assumere decisioni al riguardo o prima di porre o non porre in essere specifici comportamenti.

Né Deloitte & Touche S.p.A. né alcuna entità ad essa connessa e/o aderente al medesimo network cui Deloitte & Touche S.p.A. aderisce si assume alcuna responsabilità verso chiunque per danni derivanti dall'aver agito o dal non

aver agito in relazione ai contenuti della presente pubblicazione e/o dall'aver fatto affidamento su tali contenuti.